



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 02/08/2013, n° 172

OGGETTO: Parere in ordine al DL 293 del 10/7/2013: Modifiche alla L.R. 6/8/2011 N.24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) e a L.R. 6/6/2008 n.16 e S.M. (Disciplina dell'attività edilizia).

L'anno duemilatredici, addì due del mese di agosto, alle ore 10.30, in Genova, nel Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede il Presidente Marzio Favini

Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto

Sono presenti all'esame della pratica n. 17 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali

- Visto l'art. 5, 1° comma, della L.R. 1.2.2011, n.1;
- Considerato che in data 16.07.2013 è pervenuto al C.A.L. il D.L.n.293 del 10.7.2013;
- Visto l'o.d.g. inviato ai Consiglieri in data 26.07.2013 e che in tale o.d.g. è iscritto al n. 2.1) l'espressione del parere relativo al provvedimento sopraindicato;
- Sentito il Presidente

Delibera

- Di formulare il parere in ordine al sopraindicato D.L. n.293 del 10.07.2013:

"Il disegno di legge in oggetto intende apportare alcune modifiche alla vigente legge regionale 6 agosto 2001 n.24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) la cui urgenza è scaturita ultimamente, a causa dei seguenti orientamenti :

- 1) Dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Liguria) che ha fortemente messo in discussione l'applicazione della normativa vigente fino ad affermarne l'abrogazione per contrasto con le norme del DPR n. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia)*
- 2) Dal Tribunale Penale di Savona, che con ordinanza del 8 febbraio 2013, ha sollevato al questione di legittimità costituzionale degli articoli della l.r. 24/2001 per violazione dell'art.117 della Costituzione e del principio fondamentale, desumibile dalla disciplina statale dell'attività edilizia (DPR 380/2001)*

Tali orientamenti della giurisprudenza amministrativa, costituzionale e penale hanno generato una grossa incertezza nell'applicazione della l.r 24/2001 con il conseguente blocco del rilascio dei titoli edilizi per il recupero dei sottotetti.

Il ddl n.293 scaturisce dall'esigenza di correggere o quanto meno superare gli elementi di criticità posti in luce dal T.A.R. Liguria nel periodo di applicazione della legge stessa, attraverso l' introduzione di correttivi che tendono a rendere tale normativa più coerente con le indicazioni normative di tipo nazionale e soprattutto meno modificative dello stato esistente degli edifici oggetto degli interventi resi ammissibili dalla norma stessa.

Si ritiene però necessario portare in evidenza il fatto che, dovendo comunque modificare l'impianto normativo della legge, l'Amministrazione regionale con il nuovo disegno di legge intende mantenere la possibilità per i Comuni di individuare, con apposita delibera del Consiglio Comunale, ambiti di ciascun territorio o immobile ove, per specifiche motivazioni, la legge non trova applicazione, conservando altresì in capo alla Regione Liguria la competenza all'approvazione dei medesimi atti deliberativi.

L'attribuzione di tale funzione all'Amministrazione regionale non appare coerente con le competenze oggi assegnate alle Province: infatti si tratta di atti deliberativi con i quali nella sostanza viene introdotta una "variante" ai vigenti strumenti urbanistici comunali - oggi in molti casi Piani Urbanistici Comunali (PUC) ove il controllo di legittimità sulle varianti è assegnato alle Province dalla stessa legge urbanistica regionale.

Pertanto, considerato il nuovo assetto che si sta delineando in tempi relativamente brevi sull'ordinamento delle Province per iniziativa del Governo nazionale, mediante il DDL del 16/07/2013, con il quale si confermano le funzioni di pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, ed a maggior ragione considerate le funzioni delineate per le Città metropolitane, tra cui è compresa quella di Genova, che con il piano strategico del

territorio metropolitano esprimono indirizzi vincolanti per la pianificazione comunale, pare indispensabile una rivalutazione circa l'attribuzione del potere di approvazione delle varianti urbanistiche comunali, e soprattutto delle specifiche individuazioni dei territori comunali ove non sia possibile l'applicazione della legge "per il recupero dei sottotetti". In conclusione dall'esame del ddl sovracitato, scaturiscono le seguenti osservazioni e proposte di emendamento:

Modifica/sostituzione art.2 (comma 2 art. 1 della l.r. n. 24/2001)

Definizione che può dare adito a interpretazioni restrittive che esulano dallo spirito della legge, ed escludere gli spazi d'aria anche di notevoli dimensioni esistenti sottotetto.

Eliminare la parola "di servizio"

Modifica/sostituzione art.3 (comma 3 art. 2 della l.r. n. 24/2001)

Il 10% proposto riduce notevolmente le possibilità di applicazione della legge.

Non è chiaro perché venga indicato il parametro limite del 10% dell'incremento volumetrico ammesso. Si propone di incrementare al 20% tale parametro, demandando alla delibera prevista dall'art.5 del DDL il compito di individuare le zone in cui applicare eventualmente il parametro in misura ridotta.

La definizione di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera d) ed art. 10, comma 1 lettera c) del d.p.r. n. 380/2001 non fornisce indicazioni; l'art. 10, comma 2, lettera f) della l.r. n. 16/2008 rimanda all'art. 15 comma 1 lettera c), che definisce nuove costruzioni solo gli ampliamenti di edifici esistenti eccedenti quelli ammessi dallo strumento urbanistico generale in deroga ai parametri urbanistico edilizi .

Sarebbe più coerente con tale normativa di grado superiore farvi esplicito riferimento, senza inserire il limite percentuale, visto che molti comuni hanno già propri parametri vigenti in tal senso, e fare riferimento agli obblighi imposti ai comuni di definire i parametri ai sensi dell'art. 5.

Articolo 5 (norma transitoria)

Senza una regola transitoria per quanto approvato od in itinere all'indomani dell'approvazione, molti procedimenti corrono il rischio di diventare non conformi o illegittimi.

Occorrerebbe inserire con evidenza che i progetti conformi alla legislazione vigente, già approvati o depositati ed in attesa di rilascio del titolo autorizzativo, non verranno invalidati dall'aggiornamento normativo proposto.

Fatto salvo il chiarimento e l'accettazione delle osservazioni sovracitate, si esprime parere favorevole al ddl 293 "modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001 n. 24 (recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) e alla legge regionale 6 giugno 2008 n.16 e s.m. (Disciplina dell'attività edilizia)"

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

Presenti	N. 17
Votanti	N. 17
Maggioranza	N. 9
Voti Favorevoli	N. 17
Voti contrari	N. 0
Astenuti	N. 0

Il Presidente in conformità dichiara approva all' unanimità la proposta.

DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 172

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

f.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Marzio FAVINI)

f.to IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Bruno CERVETTO)

**COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 2 AGOSTO 2013.**

Genova 2 agosto 2013

**Il Segretario
Dr. Bruno Cervetto**